



COMUNE DI NORBELLO

PROVINCIA DI ORISTANO

SERVIZIO SOCIALE

Piazza Municipio, 1 – CAP 09070 – ☎ 0785/519920 - 📠 0785/51348 - P.IVA 00077710952

✉ Posta elettronica : serviziosociale@comune.norbello.or.it

✉ Posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.norbello.or.it

Sito web - www.comune.norbello.or.it

AVVISO PUBBLICO

"Reddito di inclusione sociale" di cui alla L.R. n. 18/2016 REIS - Annualità 2022 Gestione 2023

-SCADENZA DOMANDE 19 MAGGIO 2023 -

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I

RENDE NOTO

Che in esecuzione della Legge Regionale n°18 del 2 agosto 2016, e della Deliberazione della Giunta Regionale N° 34/25 del 11.08.2021, con propria determinazione N. 97 del 19/04/2023 è stato approvato il presente Avviso Pubblico per l'acquisizione delle domande finalizzate alla predisposizione della graduatoria dei beneficiari del Programma Regionale Reddito di Inclusione Sociale – R.E.I.S. 2022 -Agiudu torrau 2022 Gestione 2023.

Art. 1 Principi generali e requisiti d'accesso

Con la misura regionale REIS 2022 (Reddito d'inclusione sociale), la Regione Sardegna intende assicurare il coordinamento con gli altri interventi previsti da norme nazionali ed europee, volti a contrastare la povertà e l'esclusione sociale, come previsto dall'art. 6 della L.R. n. 18/2016. Tale norma prevede che l'erogazione del sussidio economico o di un suo equivalente sia condizionata allo svolgimento di un progetto d'inclusione attiva stabilito nel percorso personalizzato per il superamento della condizione di povertà, fatte salve le deroghe specificatamente previste.

Art. 2 Soggetti

Possono accedere al REIS 2022 i soggetti di cui all'art. 3 della Legge Regionale n. 18/2016 e ss.mm.ii.: - i nuclei familiari, anche unipersonali, ivi comprese le famiglie di fatto conviventi da almeno sei mesi, di cui almeno un componente sia residente da almeno ventiquattro mesi nel territorio della Regione.

Per gli emigrati di ritorno e per i loro nuclei familiari, si prescinde dal requisito della residenza protratta per ventiquattro mesi".

Art. 3 Requisiti d'accesso

Il nucleo familiare deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- un indicatore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) ordinario o corrente non superiore ai €12.000,00; –
- un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fine ISEE, diverso dalla casa di abitazione non superiore ad €40.000,00; –
- un valore del patrimonio mobiliare come definito ai fini ISEE non superiore a €8.000,00, accresciuta di €2.000,00 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo fino ad un massimo di €12.000,00 incrementato di ulteriori €1.000,00 per ogni figlio successivo al secondo. I predetti massimali sono ulteriormente incrementati di €5.000,00 per ogni componente con disabilità e di €7.500,00 per ogni componente in condizione di disabilità grave e non autosufficienza;

Gli individui e le famiglie con ISEE ordinario compreso tra € 9.360,00 e i € 12.000,00 oltre al possesso dei requisiti sopra elencati, dovrà avere un valore ISR (Indicatore della Situazione Reddittuale) pari o inferiore alla soglia di povertà articolata per fasce secondo la tabella di seguito riportata:

Ampiezza famiglia	Soglia povertà annuale
1	€ 7.883,64
2	€ 13.139,40
3	€ 17.475,36
4	€ 21.417,24
5	€ 24.964,80
6	€ 28.381,08
7 e più componenti	€ 31.534,56

Nel caso si presenti l'ISEE corrente il valore ISR non verrà preso in considerazione.

E' inoltre necessario che ciascun componente il nucleo familiare:

- non possieda autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta o autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600cc oppure motoveicoli di cilindrata superiore a 250cc, immatricolati per la prima volta nei 12 mesi antecedenti (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità); –
- non possieda imbarcazioni da diporto.

Art. 4 Priorità di erogazione e scala degli importi REIS

Le risorse sono erogate in base alle seguenti scale di priorità legata al valore ISEE del nucleo familiare, e a una scala di sub-priorità legata a particolari caratteristiche del nucleo familiare, secondo quanto sotto indicato:

Tabella ISEE:

	Importo Mensile/Semestrale da corrispondere in ragione dell'ISEE			
Numero componenti	Priorità 1 ISEE 0-3.000	Priorità 2 ISEE 3.001-6.000	Priorità 3 ISEE 6.001 – 9.360	Priorità 4 ISEE 9.360 fino a 12.000

1	€275,00 mese €1.650,00 semestre	€225,00 mese € 1.350,00 semestre	€140,00 mese €840,00 semestre	€90,00 mese € 540,00 semestre
2	€ 350,00 mese €2.100,00	€300,00 mese € 1.800,00 semestre	€215,00 mese €1.290,00 semestre	€165,00 mese € 990,00 semestre
3	€ 425,00 mese €2.550,00 semestre	€ 375,00 mese €2.250,00 semestre	€290,00 mese €1.740,00 semestre	€ 240,00 mese €1.440,00 semestre
4 e superiori a4	€455,00 mese €2.730,00 semestre	€405,00 mese €2.430,00 semestre	€320,00 mese €1.920,00 semestre	€ 270,00 mese €1.620,00 semestre

Sub priorità in relazione alle caratteristiche del nucleo familiare

All'interno di ogni priorità ISEE, le risorse sono erogate in base alle seguenti sub-priorità:

- 1- famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora;
- 2- famiglie composte da 6 persone e più (risultante da stato di famiglia)
- 3- famiglie composte da una o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;
- 4- coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età;
- 5- famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali.

All'interno di ciascuna fascia di priorità e di sub priorità, i suddetti nuclei familiari saranno ammessi al beneficio in ordine crescente di valore ISEE (dal più basso al valore più elevato). Il REIS è riconosciuto per 6 mensilità, rinnovabili di ulteriori 6 mesi, previa riapertura della procedura e rivalutazione dei requisiti di accesso, e decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello del provvedimento comunale di avvio al REIS.

Sono in ogni caso escluse ulteriori erogazioni monetarie aggiuntive al sussidio REIS se non ad eccezione del "Premio scuola", come successivamente definito.

Art. 5 Incompatibilità tra Reddito di cittadinanza, Reddito di Emergenza e REIS e deroghe

Al fine di armonizzare i due strumenti, quello nazionale (RDC e REM) e quello regionale (REIS) si precisa che:

- il Reddito di Cittadinanza e Reddito di Emergenza sono incompatibili con il REIS: pertanto il soggetto che percepisce l' RDC (Reddito di cittadinanza) e il REM (Reddito di Emergenza) non può accedere al REIS;
- l'istanza per il REIS è inammissibile se sussiste anche solo una delle seguenti condizioni:
 - o l'istante, pur avendo i requisiti per l'accesso al RDC/REM, non abbia presentato domanda;
 - o l'istante è stato ammesso al RDC e REM. Possono accedere al REIS i nuclei familiari che beneficiano del Reddito di Cittadinanza con importi inferiori a €100,00 mensili. In tal caso verrà erogato il sussidio economico fino al raggiungimento dell'importo mensile che spetterebbe per il REIS in relazione alla priorità corrispondente al proprio ISEE. Soltanto nei confronti dei nuclei familiari percettori del Reddito di Cittadinanza con minori, la soglia per accedere al REIS di cui sopra (€100,00), è incrementata di euro 100 per ogni figlio minore. Per i nuclei composti da 4 o più minori il limite d'accesso è determinato in euro 455, corrispondente al beneficio massimo previsto per i beneficiari REIS. A titolo esemplificativo:

Numero componenti	Limite di accesso alla deroga
--------------------------	--------------------------------------

1 o più componenti adulti	€ 100,00
Nuclei con un minore	€ 200,00
Nuclei con due minori	€ 300,00
Nuclei con tre minori	€ 400,00
Nuclei con quattro o più minori	€ 455,00

In tali fattispecie il valore dei sussidi da erogarsi (fermo restando il rispetto del valore ISEE del nucleo familiare e del numero di componenti il nucleo familiare) deve essere destinato, da parte del nucleo familiare beneficiario, a sostenere una o più delle spese sociali ed assistenziali⁶ definite all'interno della Tabella 1 del Decreto Ministeriale 16 dicembre 2014, n. 206 "Regolamento recante modalità attuative del Casellario dell'assistenza", dai Codici A1.05 a A1.23 riportato nelle linee guida regionali.

Art. 6 Progetti personalizzati di inclusione attiva

L'inclusione attiva costituisce il fulcro del REIS. Nello spirito della legge, infatti, "il REIS consiste in un patto tra la regione e il beneficiario, esteso all'intero nucleo familiare, che prevede la partecipazione ad un percorso finalizzato all'emancipazione dell'individuo affinché egli sia in seguito in grado di adoperarsi per garantire a se stesso e alla propria famiglia un'esistenza dignitosa e un'autosufficienza economica".

L'adesione e lo svolgimento del progetto di inclusione attiva rappresenta la condizione per l'erogazione del sussidio economico (ad eccezione dei casi di seguito indicati) ed è definito a fronte dei reali bisogni delle famiglie attraverso la loro presa in carico professionale.

A tal fine, coerentemente con gli obiettivi della legge, il progetto di inclusione attiva di norma deve essere avviato contestualmente alla concessione del sussidio economico, benché la sua durata non corrisponda necessariamente a quella dell'erogazione del sussidio monetario.

Sarà possibile prevedere le seguenti possibilità opzionali o complementari per la definizione dei progetti personalizzati di inclusione attiva dei nuclei beneficiari:

- 1- Bisogno semplice - Nel caso di interventi che non comportino un particolare livello d'integrazione con altri enti, i progetti personalizzati possono essere predisposti da parte del servizio sociale comunale.
- 2- Bisogno complesso - Qualora il progetto personalizzato preveda interventi integrati particolarmente complessi la sua predisposizione è in capo all'équipe multidisciplinare designata dai comuni o, ove sussistano le condizioni, in ambito PLUS. Per quelle situazioni particolari che necessitano di interventi di inclusione lavorativa oltre che sociale viene prevista la partecipazione dei CPI nelle equipe multidisciplinari.
- 3- Inclusione lavorativa - Nei casi di progetti di sola inclusione lavorativa, il servizio sociale comunale curerà l'invio agli Enti Istituzionali all'uopo preposti per la definizione del percorso di inclusione anche attraverso la previsione di specifici protocolli di collaborazione.

Il Progetto riguarda l'intero nucleo familiare e prevede specifici impegni sulla base di una valutazione delle problematiche e dei bisogni. La valutazione prende in considerazione diverse dimensioni: le condizioni personali e sociali; la situazione economica; la situazione lavorativa e il profilo di occupabilità; l'educazione, l'istruzione, la formazione; la condizione abitativa; le reti familiari, di prossimità e sociali.

Potranno essere attivate, a titolo esemplificativo, le tipologie di intervento di cui all'art. 9, comma 4, della L.R. n. 18/2016 e s.m.i., nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria che le disciplina.

I beneficiari potranno essere inseriti nei servizi a favore della collettività organizzati dal Comune così come stabilito nelle linee guida regionale (par. 4.2).

Fermo restando il principio generale in cui non sono ammesse ulteriori erogazioni monetarie aggiuntive oltre il sussidio, si precisa che i Comuni e/o i PLUS, nell'ambito delle proprie funzioni amministrative, possono prevedere modalità differenti per l'utilizzo delle risorse destinate ai progetti di Inclusione attiva anche già collaudate nelle gestioni precedenti o nella realizzazione di interventi simili.

Per i beneficiari individuati nell'articolo 5 non sussiste l'obbligo di attivazione dei progetti di Inclusione attiva e in ogni caso non potranno beneficiare della quota di euro 3.000 destinata ai progetti di Inclusione attiva. Per tali beneficiari il progetto di Inclusione attiva è quello definito in relazione al Rdc.

In presenza di famiglie con minori in età scolare e in obbligo scolastico (tra i 6 e i 16 anni), i Comuni potranno destinare risorse in funzione dei risultati scolastici conseguiti dai figli, con il riconoscimento di una premialità in aggiunta al sussidio REIS, di un premio monetario di € 150,00 (Premio scuola) per ogni figlio minore che abbia conseguito la seguente valutazione:

Scuola	Votazione conseguita
Scuola primaria	Ottimo
Scuola secondaria di I grado	Media dell'8
Scuola secondaria di II grado	Media dell'8

Per l'attuazione dei progetti potrà essere destinata la somma massima di 3.000 euro a semestre per ciascun nucleo, fino ad un massimo di 6.000 euro all'anno, qualora il sussidio economico venga riconosciuto anche per il secondo semestre.

L'inserimento dei destinatari REIS in progetti d'inclusione attiva potrà essere attivato con altre Misure a valere su risorse di fonte regionale, nazionale e comunitaria.

Art. 7 Progetti sperimentali

E' prevista l'attivazione di progetti sperimentali (non erogazioni monetarie) nella definizione dei progetti personalizzati di inclusione attiva in favore di nuclei familiari con minori:

- a) Dote educativa a favore delle famiglie con minori in età scolare e in obbligo scolastico (6-16 anni), consistente in un pacchetto di beni e di servizi specifici rivolti ai minori che vivono in famiglie in condizioni di fragilità per aumentare le opportunità culturali, scolastiche, relazioni sociali, attività formative
- b) Sostegno alla Genitorialità qualora si presenti una situazione di bisogno complesso in nuclei in cui sia presente un bambino o una bambina nei primi mille giorni di vita.

Per entrambe le tipologie progettuali (sostegno alla genitorialità e dote educativa e), potrà essere destinata la somma massima di 6.000 euro annui, anche nei casi in cui il nucleo perda il requisito per il riconoscimento del sussidio economico per il secondo semestre.

Art. 8 Esoneri

Sono “esonerati” alla adesione ad un percorso di inclusione attiva

- a) Famiglie composte da soli anziani di età superiore agli 70 anni, di cui almeno uno con certificazione d’invalidità grave superiore al 90%.
- b) Famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previsti dalla L.R. n.20/1997: sarà cura del Servizio Sociale Professionale, anche con il raccordo dei competenti servizi sanitari, valutare il loro coinvolgimento nei progetti di inclusione attiva.
- c) Famiglie in cui è presente un familiare con disabilità grave in cui i compiti di cura e istruzione dei figli o l’attività di cura e assistenza rivolta renda impossibile lo svolgimento di un’attività extradomestica, i casi saranno valutati di volta in volta dal Servizio Sociale Professionale.

Art. 9 Modalità di erogazione del sussidio economico

Il sussidio economico viene erogato anche nel caso in cui il progetto d’inclusione attiva preveda una corresponsione monetaria finanziata con risorse regionali, nazionali e comunitarie diverse da quelle stanziare per il Reis.

I sussidi economici non possono essere utilizzati per il consumo del tabacco, alcool e qualsiasi prodotto legato al gioco d’azzardo.

I sussidi economici non sono erogati a soggetti affetti da dipendenze patologiche; tuttavia, il soggetto che abbia intrapreso un percorso riabilitativo può essere beneficiario dello strumento del reddito di inclusione, il quale è gestito da un familiare o da un responsabile che lo affianchi nel percorso.

L'accertamento della finalizzazione dei sussidi economici al consumo patologico comporta l'immediata revoca del beneficio.

Il Comune metterà in campo tutte le misure tese ad assicurare che il beneficio economico sia utilizzato esclusivamente per l’acquisto di beni di prima necessità a favore del nucleo familiare.

Dopo la conclusione del progetto personalizzato e nel caso in cui l’impegno assunto dal nucleo familiare sia rispettato, è consentito l’accoglimento di una nuova domanda REIS.

Il soggetto erogatore del sussidio provvede ad effettuare verifiche periodiche dell’ISEE e degli altri requisiti di accesso, avendo cura di adottare i provvedimenti conseguenti ad eventuali mutamenti delle condizioni dei beneficiari.

Art. 10 Doveri dei beneficiari e sospensione dell’erogazione del REIS

Pena la sospensione dell’erogazione del REIS per almeno sei mesi, i beneficiari partecipano a percorsi di politiche attive del lavoro, non rifiutano più di due offerte di lavoro proposte dai centri per l’impiego e dai servizi sociali comunali se non in presenza di gravi e comprovati motivi e assicurano l’adempimento del dovere di istruzione-formazione da parte dei minori presenti nel nucleo familiare.

I beneficiari del REIS hanno l’obbligo di comunicare al Servizio Sociale ogni variazione della mutata composizione del nucleo familiare e/o nella situazione reddituale e patrimoniale, intervenuta rispetto al momento di presentazione della domanda.

Qualora un cittadino beneficiario del REIS, durante il periodo di fruizione della Misura Regionale, diventi beneficiario del Rdc, è tenuto a darne immediata comunicazione al fine di consentire la sospensione del contributo REIS. Nel caso in cui tale comunicazione avvenga tardivamente e il cittadino abbia percepito entrambi i contributi (REIS e Rdc) i sussidi REIS dovranno essere immediatamente restituiti secondo le modalità che verranno comunicate dell'ufficio del servizio sociale.

Art 11 Modalità' e termini di presentazione della domanda

La domanda di partecipazione, corredata di tutti gli allegati richiesti, deve essere presentata obbligatoriamente entro e non oltre il giorno **19/05/2023**.

Alla domanda dovranno essere obbligatoriamente allegati (pena l'esclusione):

- la ricevuta di presentazione di domanda RDC/REM; -
- la ricevuta di esito negativo o decadenza;
- se percettore di RDC/REM, autodichiarazione relativa all'importo mensile percepito;
- attestazione ISEE 2021 (ordinario e corrente in caso di variazioni. non si accettano DSU in quanto non definiscono l'importo dell'ISEE);
- copia di un documento di riconoscimento del richiedente e tessera sanitaria, in corso di validità.

Il Comune procederà con le verifiche di competenza, rispetto ai requisiti dichiarati in sede di presentazione della domanda.

La presentazione di moduli incompleti, ossia privi di una o più pagine, non firmati e non debitamente compilati in ogni loro parte, determina l'esclusione dal procedimento. E' responsabilità del cittadino verificare la correttezza della documentazione presentata (istanza, firma, allegati) all'Ufficio Protocollo.

La domanda, compilata e debitamente firmata dal richiedente, dovrà essere presentata da un solo componente del nucleo familiare. Nell'ipotesi in cui pervengano istanze diverse da parte di più componenti del medesimo nucleo familiare sarà ritenuta ammissibile solamente una domanda, dando preferenza, nella scelta, a quella pervenuta cronologicamente prima sulla base della data e dell'ora di arrivo al Protocollo Generale dell'Ente.

Art. 12 Esito del procedimento

Dell'esito del procedimento verrà data notizia sul sito del Comune mediante pubblicazione dell'elenco dei beneficiari e degli esclusi distinti per categoria.

Per ciascun cittadino inserito nell'elenco, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali di cui al D.Lgs.196/03, verrà indicato esclusivamente il numero di protocollo assegnato all'istanza presentata.

La pubblicazione sul sito assolve all'obbligo di comunicazione posto a carico dell'Ente dell'esito del procedimento per ciascuno degli interessati.

Art. 13 Graduatoria di ammissione

La graduatoria di ammissione sarà redatta sulla base delle priorità definite all'art. 5 del presente Avviso per tutte le istanze pervenute nei termini definiti, e per i quali sono stati positivamente verificati tutti i requisiti di ammissione.

La graduatoria sarà resa pubblica, con la sola indicazione del numero di protocollo dell'istanza, della fascia di priorità, del parametro di graduazione (ISEE, ed eventuale ISR), della somma mensile REIS "assegnabile".

Si procederà con l'erogazione del contributo in favore delle famiglie beneficiarie, per ordine di graduatoria, nei limiti delle somme disponibili da parte del Comune.

Nel caso in cui all'atto della redazione delle graduatorie, non vi sia ancora certezza in merito alla quota di sussidio Rdc spettante al beneficiario, il Comune inserisce comunque il beneficiario in graduatoria accantonando le risorse fino agli esiti dell'istruttoria Rdc.

Art.14 Cause di esclusione

Sono esclusi dal programma coloro:

- 1) che rilascino false dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- 2) che risultino privi dei requisiti generali e specifici previsti dalle disposizioni di legge su richiamate;
- 3) che omettano di informare il Servizio Sociale di qualunque cambiamento intervenuto nella loro situazione che determini la perdita anche di uno solo dei requisiti di accesso alla presente misura;
- 4) che rifiutino di essere inseriti nei Progetti personalizzati di inclusione attiva concordati con il Servizio Sociale Professionale (ad esclusione dei beneficiari che sono esonerati
- 5) coloro che non rispettino gli impegni ivi previsti.

L'istanza per il REIS è inammissibile inoltre, se sussiste anche solo una delle seguenti condizioni:

- l'istante, pur avendo i requisiti per l'accesso al Rdc/REM, non abbia presentato domanda;
- l'istante è stato ammesso al Rdc/REM (salvo le specifiche deroghe)

Art.15 Ricorsi

Avverso il provvedimento adottato dal Comune è ammesso ricorso entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta comunicazione dell'esito del procedimento.

Art. 16 Trattamento dati

Tutti i dati personali saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii., e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Art. 17 Pubblicità dell'avviso

Il presente Avviso verrà pubblicato all'Albo Pretorio OnLine del Comune, nell'home page del sito istituzionale del Comune di Norbello.

Art. 18 Controlli

Il Comune effettuerà i dovuti controlli a campione, tesi a verificare l'attendibilità delle dichiarazioni rese ai fini dell'accesso al Reis 2022 anche richiedendo la produzione di specifiche attestazioni.

Si precisa che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Art. 19 Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Ilaria Piras.

Art. 20 Rinvio

Per quanto non espressamente previsto in questo Avviso Pubblico si fa espresso rinvio a quanto disposto dal Decreto Interministeriale del 26/05/2016, dalla Legge Regionale n° 18 del 2 agosto 2016 e dalle Deliberazioni di Giunta Regionale ad essa collegate e alle leggi vigenti.

Art. 21 Informazioni

Per maggiori informazioni e/o eventuali chiarimenti è possibile contattare il Servizio Sociale Comunale rivolgendosi alla Responsabile del Procedimento Assistente Sociale Dott.ssa Ilaria Piras: Tel. 0785 519928- E-mail: serviziosociale@comune.norbello.ot.it

F.to La Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Ilaria Piras

F.to Il Responsabile del Settore I
Dott. Alessandro Marco Defrassu